

DIREZIONE CENTRALE  
PER I CONTRIBUTI

Roma, 10 febbraio 1992  
Circolare n. 36.

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI  
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI  
E PERIFERICI DEI RAMI  
PROFESSIONALI  
AI PRIMARI COORDINATORI GENERALI E  
PRIMARI MEDICO LEGALI  
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI  
e, per conoscenza,  
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE  
AI PRESIDENTI DEI COMITATI  
REGIONALI  
AI PRESIDENTI DEI COMITATI  
PROVINCIALI

OGGETTO: Procedura di dichiarazione di mobilita'. Recupero,  
ai sensi dell'art. 4, comma 10, delle somme pagate  
in eccedenza rispetto a quelle dovute ai sensi  
dell'art. 5, commi 4 e 6 della legge 23.7.1991,  
n. 223.

L'art.5, comma 4, della legge 23.7.1991, n. 223 pre-  
scrive che per ogni lavoratore posto in mobilita' l'impresa  
e' tenuta a versare, in trenta rate mensili, una somma pari  
a sei volte (tre volte, in caso di accordo sindacale) il  
trattamento mensile iniziale di mobilita', spettante al  
lavoratore.

Qualora il lavoratore venga messo in mobilita' dopo la  
fine del dodicesimo mese successivo a quello di emanazione  
del decreto di ammissione al trattamento straordinario di  
integrazione salariale e la fine del dodicesimo mese suc-  
cessivo a quello del completamento del programma nell'unita'  
produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che  
l'impresa e' tenuta a versare e' aumentata di cinque punti  
percentuale per ogni periodo di trenta giorni intercorrente  
tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento  
del programma.

In attesa dell'emanazione del Decreto interministeriale  
previsto dall'art. 7, comma 5, per determinare, fra l'altro,  
le modalita' per la riscossione di tale somma, con la  
circolare n. 212 del 9.8.91 sono state impartite le  
disposizioni per il versamento - da parte delle imprese che  
attivano la procedura per la dichiarazione di mobilita'-  
delle somme a titolo di anticipo corrispondente al tratta-  
mento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato  
per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

Rimane ferma la riserva, gia' espressa nella citata

circolare, relativamente alle disposizioni che dovranno essere impartite in merito agli adempimenti successivi nei confronti dell'INPS circa il saldo della somma globalmente dovuta, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6, per i lavoratori posti in mobilita'.

Nel frattempo, pero', alcune Sedi hanno segnalato il verificarsi di situazioni di saldo a credito dell'impresa, determinate dal fatto che la stessa ha rinunciato a collocare in mobilita' i lavoratori, o ne ha collocato un numero inferiore rispetto a quello comunicato nella fase di avvio della procedura di mobilita'.

A tale proposito, giova sottolineare che mentre l'anticipo e' pari ad una mensilita' di trattamento massimo di integrazione salariale (nel 1991 L. 1.191.783), la somma globale dovuta e' commisurata a sei volte (o tre) il trattamento mensile iniziale di mobilita' spettante al lavoratore, che, quindi, puo' variare, a seconda del livello retributivo di quest'ultimo; peraltro, sull'importo versato a titolo di anticipo non va effettuata la riduzione di cui all'art. 26 della legge n. 41/86.

L'ipotesi di saldo a credito dell'impresa e' disciplinata dall'art.4, comma 10, il quale prevede espressamente che nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello comunicato, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile, successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilita'.

La fattispecie di cui all'art. 4, comma 10, si realizza in pratica - oltre che ovviamente nel caso in cui l'azienda rinunci totalmente a mettere in mobilita' i lavoratori - anche quando ne collochi un numero talmente limitato rispetto all'esubero precedentemente dichiarato che le sei (o tre) mensilita' dovute pur con la maggiorazione di cui all'art. 5, comma 6, sono comunque inferiori all'anticipogia' versato all'avvio della procedura di mobilita'.

Cio' premesso, al fine di realizzare il predetto recupero le imprese si atterranno alle seguenti istruzioni:

- determineranno le somme versate in eccedenza ed esporranno il relativo importo in uno dei righi in bianco del quadro "D" del DM 10/2, preceduto dalla dicitura REC. ART. 4, C.10 L. 223/91 e dal codice "G800";

- trasmetteranno all'Ufficio Riscossione Contributi della Sede INPS presso la quale vengono svolti gli adempimenti contributivi copia della comunicazione inviata

all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione sul risultato della consultazione sindacale (cfr. art. 4, comma 6) e dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilita' inviato all'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione (cfr. art. 4, comma 9). Invieranno, inoltre, copia della documentazione atta a dimostrare l'intervenuto accordo sindacale (qualora quest'ultimo sia stato raggiunto dopo l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro) ed, in ogni caso, una dichiarazione attestante:

a) gli estremi del versamento dell'anticipo gia' effettuato (nel caso di azienda che usufruisca di accentramento il versamento va eseguito presso la Sede ove e' accesa la posizione contributiva);

b) gli estremi del versamento del DM10/2 con il quale l'importo a credito e' stato conguagliato;

c) l'importo globale dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6.

Ovviamente, nel caso in cui l'azienda receda totalmente dal collocare in mobilita' i lavoratori, non dovra' trasmettere la copia della comunicazione inviata all'Ufficio Regionale del Lavoro ai sensi dell'art. 4, comma 9, ne' dovra' comunicare l'importo globalmente dovuto ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6.

Il programma di ripartizione contabile emettera' una lista contenente le partite conguagliate con il codice "G800" indispensabile affinche' l'Ufficio Riscossione Contributi effettui le opportune verifiche sui conguagli effettuati che non potranno essere convalidati in assenza dei dovuti riscontri.

A modifica di quanto disposto con circ. n. 212 del 9.8.1991, si precisa che anche il bollettino di versamento dell'anticipazione della somma di cui all'art. 5, comma 4, dovra' essere trasmesso dall'Ufficio per la Contabilita' all'Ufficio Riscossione Contributi che lo conservera' nell'apposito fascicolo predisposto per ciascuna impresa.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to BILLIA